

Schema di decreto ministeriale in merito ai certificati bianchi

Le osservazioni di Federazione ANIMA

Chi siamo

Federazione ANIMA - Confindustria Meccanica Varia - è l'organizzazione industriale di categoria del sistema Confindustria che rappresenta le aziende della meccanica. La Federazione è formata da 30 Associazioni e gruppi merceologici e conta più di 1.000 aziende associate, tra le più qualificate nei rispettivi settori produttivi: L'industria meccanica italiana è un settore che occupa 221.000 addetti per un fatturato a fine 2019 di oltre 48,7 miliardi di euro e una quota export/fatturato del 58,3%.

Considerazioni generali

Lo strumento dei certificati bianchi negli anni si è affermato come uno dei meccanismi più efficaci, anche in termini di costi, per promuovere gli interventi di efficientamento energetico in tutti i settori, e soprattutto in quello industriale.

Per questo motivo la Federazione non solo condivide la necessità di conservare lo strumento, ma anche quella di migliorarlo e aggiornarlo per rimuoverne le criticità e ri-avviare la produzione di titoli. Tuttavia, dobbiamo constatare come la bozza di decreto ministeriale di revisione della normativa relativa ai certificati bianchi attualmente in circolazione non sia efficace nel potenziare lo strumento, come auspicato e come necessario in considerazione dei target di efficientamento energetico fissati e considerato l'impulso verso la transizione green proveniente dalle istituzioni europee e giustamente condiviso dall'attuale Governo, anche tramite l'istituzione del Ministero della Transizione ecologica.

Nel testo, infatti, sono ridimensionati drasticamente gli obiettivi di risparmi energetici da conseguirsi con i certificati bianchi, con conseguenze negative non solo sui processi di transizione green del Paese ma anche per la filiera nazionale di produttori di componenti e impianti utilizzati per l'efficientamento energetico, e per i relativi posti di lavoro, che rappresentano un'eccellenza nella manifattura, come testimoniato dall'alto livello di verso Paesi europei ed internazionali.

Con l'attuale formulazione, infatti, vengono drasticamente ridotti gli spazi per futuri investimenti in efficienza energetica del settore industriale, minandone contestualmente la competitività. Condividiamo il fatto che, a causa delle difficoltà incontrate negli scorsi anni dallo strumento, possa essere funzionale una "pausa tecnica" con obiettivi ridotti al fine di riavvianne l'utilizzo, ma questa potrebbe avere invece risultati disastrosi se applicata sull'intero quadriennio 2021-24.

Nella bozza di decreto, infatti, non si riscontrano, le tanto attese misure finalizzate al potenziamento di tale strumento, rilevando anzi una controtendenza nei confronti sia dell'ambizioso Green Deal Europeo avente orizzonte il 2030, sia con il più specifico principio "energy efficiency first (EE1st)". L'Italia si pone di raggiungere l'obiettivo al 2030 di riduzione dei consumi di energia primaria del 43% ed una diminuzione complessiva dei gas effetto serra del 56% rispetto ai livelli del 1990. Contestualmente, il Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC), anch'esso in revisione per adeguarsi ai nuovi ambiziosi scenari energetici, necessita di strumenti attivi ed efficaci, tra cui il meccanismo dei Certificati Bianchi riveste un ruolo centrale. A tal proposito anche Confindustria già da tempo ha ritenuto importante il mantenimento degli obblighi indicati nel 2017 (cfr. Resoconto riunione del GT Energia del 19/09/19, pag. 3), garantendo al contempo la sostenibilità del meccanismo per i soggetti obbligati e il rispetto della normativa sugli aiuti di stato.

Si può stimare che il mercato complessivo dei Certificati Bianchi come delineato dalla bozza di decreto ministeriale possa comportare una riduzione complessiva del valore dello stesso a 150/200 M€, una dimensione ridotta che lo condannerebbe alla definitiva scomparsa. **Una rivisitazione "al ribasso" dello stesso è da considerare un pericoloso passo indietro, e potrebbe inoltre provocare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti del nostro Paese per il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.**

Per contro, rappresentando un vero paradosso, nella bolletta elettrica, e tra poco anche in quella del gas, **la componente Ae, relativa agli incentivi volti a ridurre il costo energetico per i soggetti energivori, è destinata a consolidarsi su valori molto importanti senza, di fatto, imporre obbligo alcuno al soggetto beneficiario di effettuare investimenti in efficienza energetica.** Gli oltre 11.000 audit energetici effettuati dalle imprese energivore per adempiere alla Direttiva Efficienza Energetica, caso esemplare italiano a livello europeo, gelosamente custoditi da ENEA, non trovano implementazione mandatoria alcuna nella bozza di DM. Occasione persa per canalizzare investimenti strutturali (ad esempio utili al PNRR) ed inoltre per garantire una maggiore competitività strutturale alle imprese energivore post COVID-19.

Un altro profilo di criticità riguarda la cogenerazione ad alto rendimento. Nel 2018 (ultimi dati disponibili), questa tecnologia ha permesso risparmi per 1.526.017 Tep (fonte: report annuale MiSE sulla CAR). Nel caso corrispondessero ad altrettanti titoli emessi, appare chiaro come il target 2021 di 0,55 milioni di CB tipo II sia sottodimensionato. Inoltre, il recente documento di valutazione del potenziale nazionale e regionale del riscaldamento efficiente e della cogenerazione del GSE¹, anch'esso in consultazione, indica per l'Italia i potenziali di espansione dell'uso del teleriscaldamento (TLR) e teleraffrescamento efficiente. Nello specifico si evince un potenziale tecnico per lo sviluppo del teleriscaldamento italiano di 57 TWh (circa 6 volte i livelli attuali di crescita) ed un potenziale tecnico per la cogenerazione (CAR) di 116 TWh (di cui 56 TWh in ambito industriale, 47 TWh nel residenziale e 13 TWh nel terziario). **Anche in questo caso una rivisitazione "al ribasso" del meccanismo dei Certificati Bianchi è da considerare in netta controtendenza con gli sviluppi attesi e gli obiettivi di tale documento.**

Si riporta in allegato un'analisi di dettaglio della bozza di decreto, contenente osservazioni puntuali e proposte di modifica.

¹ GSE, "Valutazione del potenziale nazionale e regionale del riscaldamento efficiente", 2021 in attuazione del DLgs 4 Luglio 2014, n.102 e Dlgs 14 Luglio 2020 n.73 che prevede ogni 5 anni che il GSE predisponga e trasmetta al Ministero dello Sviluppo Economico un rapporto da notificare alla Commissione Europea.

Commenti ed analisi puntuali

ARTICOLO (DM 11/01/17 e 10/05/2018)	TESTO	CONSIDERAZIONI	PROPOSTE
Art. 2, lettera J-bis	<p>Progetto di efficientamento energetico integrato: insieme di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del progetto e riferiti all'intero componente, mezzo di trasporto, linea produttiva o parte di essa, edificio o parte di esso. L'intervento di efficientamento energetico può comprendere la sostituzione o nuova installazione di componenti e dispositivi, nonché la modifica del layout di linee produttive. Sono in ogni caso esclusi interventi manutentivi ed altri interventi finalizzati al ripristino delle normali condizioni di esercizio dei componenti interessati dal progetto. [...]</p>	<p>La definizione di Progetto di efficientamento energetico integrato non viene ripresa nel testo normativo per regolare le modalità di presentazione e gestione se non allo scopo (di difficile comprensione) di considerarlo come causa di riduzione della durata della vita utile nella Tabella 1</p> <p>(non si comprende il motivo per cui la vita utile U debba essere ridotta per tutti gli interventi a soli 5 anni)</p>	
Art. 4, comma 1, lettera d)	<p>1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi sono:</p> <p>5,08 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.</p>	<p>Forte preoccupazione per la sensibile riduzione dell'obiettivo dei certificati bianchi per l'anno 2020 che potrebbe determinare una perdita di fiducia da parte degli operatori ad investire nel meccanismo. <u>L'obiettivo originario di 11,19 milioni di TEP per il 2020 è stato ridotto a 5,08 milioni di TEP.</u> Inoltre, non si rileva nella bozza di nuovo decreto alcun riferimento alla redistribuzione nel periodo 2021-2024 dell'obbligo non conseguito nel 2020.</p>	Abrogazione
Art. 4-bis, comma 2	<p>Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica nel periodo 2021-2024, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:</p> <p>a) 0,45 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2021; b) 0,72 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2022;</p>	<p>Per quanto concerne la domanda <u>gli obiettivi ipotizzati per il nuovo quadriennio sono nettamente inferiori a quelli del precedente:</u></p> <p>Obiettivi 2017-2020:</p> <p>a) 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017; b) 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018; c) 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;</p>	Necessario rivedere al rialzo gli obiettivi delineati

ARTICOLO (DM 11/01/17 e 10/05/2018)	TESTO	CONSIDERAZIONI	PROPOSTE
	<p>c) 0,97 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2023; d) 0,98 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2024.</p>	<p>d) 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.</p>	
Art. 4 Comma 3	<p>Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nel periodo 2021-2024, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:</p> <p>a) 0,55 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2021; b) 0,89 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2022; c) 1,20 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2023; d) 1,22 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2024.</p>	<p>Complessivamente si passa dai 36,36 MTep ai 6,98 MTep</p> <p>Gli obiettivi del nuovo Decreto Certificati Bianchi devono considerare le modifiche delle ultime revisioni che saranno apportate nel PNIEC.</p>	
Art. 4, comma 11	<p>Qualora l'ammontare di cui al comma 10 superi del 5%, per l'anno d'obbligo in corso, la somma degli obblighi quantitativi nazionali di cui ai commi 4 e 5, l'obbligo quantitativo nazionale per l'anno successivo è incrementato della stessa quantità e il Ministero dello sviluppo economico dispone con proprio provvedimento, la nuova ripartizione degli obblighi.</p>	<p>Contrari alla cancellazione. Alla luce degli obiettivi ridotti è poco probabile che si verifichi la casistica eccesso di Titoli disponibili, ma non si vede ragione per eliminare la previsione a priori</p>	<p>Ripristino della precedente formulazione</p>
Art. 6, comma 6	<p>Non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali</p>	<p>Opportuno il chiarimento circa l'ammissibilità dei progetti introdotti nelle diagnosi energetiche 102/2014</p>	/
Art. 6-bis, comma 1	<p>Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al</p>	<p>Il testo introduce il sistema a base d'aste ma non chiarisce le</p>	<p>Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di</p>

ARTICOLO (DM 11/01/17 e 10/05/2018)	TESTO	CONSIDERAZIONI	PROPOSTE
	<p>2030, tenuto conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti, è introdotto un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, definito con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, da emanare entro il 31 dicembre 2021. I risparmi rendicontati nell'ambito di tale meccanismo concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 4-bis del presente decreto.</p>	<p>modalità, rimandando il tutto ad un ulteriore decreto dedicato da emanare entro il 31 dicembre 2021.</p> <p>In generale si ritiene che il meccanismo a base d'asta non sia il miglior strumento di promozione dell'efficienza energetica in ambito industriale, in quanto caratterizzata da forte eterogeneità di tipologie di intervento, tecnologie, tempi di ritorno e livelli di prevedibilità nei risultati.</p>	<p>risparmio energetico al 2030, tenuto conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti, è introdotto un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, definito con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, da emanare entro il 31 dicembre 2021, previa consultazione pubblica. I risparmi rendicontati nell'ambito di tale meccanismo concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 4-bis del presente decreto.</p>
<p>Art. 6-bis, comma 3</p>	<p>Il valore economico posto a base d'asta tiene conto del contributo tariffario da riconoscere ai distributori nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica vigente al momento dell'emissione del bando d'asta e di eventuali specificità della tecnologia o della tipologia progettuale considerate</p>	<p>Il prezzo che si determinerà nelle aste, seppure bloccato per il periodo di incentivazione, non potrà che risentire del prezzo che si formerà sul mercato (se questo crolla, infatti, il meccanismo perde ogni senso).</p>	<p>Il valore economico posto a base d'asta tiene conto del contributo tariffario da riconoscere ai distributori nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica vigente al momento dell'emissione del bando d'asta, di eventuali specificità della tecnologia o della tipologia progettuale considerate e del prezzo di mercato</p>
<p>Art. 7, comma 3</p>	<p>Il GSE trasmette al soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione tecnica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS, entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso di proposte riferite a schede di progetto a consuntivo di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero di verifiche e certificazioni dei risparmi RC o RS successive alla prima, sulle quali non siano intervenute modifiche ai sensi del comma 4 ai progetti precedentemente approvati, la comunicazione di esito è tramessa dal GSE al soggetto proponente entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse. Per le valutazioni di cui al presente decreto, il GSE può richiedere,</p>	<p>Elemento positivo: riduzione a 45 giorni dei tempi delle Rendicontazioni (quindi successive alla presentazione della prima pratica)</p>	

ARTICOLO (DM 11/01/17 e 10/05/2018)	TESTO	CONSIDERAZIONI	PROPOSTE
	per una sola volta, al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. In tal caso, la valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni integrative, ovvero quarantacinque giorni per le schede di progetto a consuntivo e le RC o RS successive alla prima.”.		
Art. 9	Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi	Si propone di rivalutare l'inserimento di schede standardizzate, soprattutto per gli interventi più facilmente riproducibili, specialmente per il settore civile e le misure comportamentali	
Art. 9 Comma 1 Lettera b	“(…) ovvero la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative della situazione ante intervento”	Introdurre la possibilità di addurre una difficoltà tecnologica per non ammettere misuratori dedicati può creare un pericoloso precedente. Le misure non sono solo a beneficio della contabilizzazione per i CB, sono anche uno strumento per monitorare consumi e performances	Si propone di eliminare la frase indicata
Art. 10, comma 1	I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l'accesso a:	Opportuna la cumulabilità del meccanismo con i crediti d'imposta, che dovrebbe essere valida già a partire dal 1° gennaio 2020, anno di trasformazione dell'iper e super ammortamento in credito d'imposta. Inoltre, tra le ipotesi di cumulabilità dovrebbero essere aggiunti i fondi e finanziamenti introdotti con il Recovery Fund; in caso contrario	I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e

ARTICOLO (DM 11/01/17 e 10/05/2018)	TESTO	CONSIDERAZIONI	PROPOSTE
	<p>a) fondi di garanzia e fondi di rotazione; b) contributi in conto interesse; c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature; d) crediti di imposta.</p> <p>In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%.</p>	<p>si rischia l'inammissibilità di numerosi progetti che verranno realizzati nei prossimi anni con pregiudizio della competitività delle imprese italiane rispetto a quelle degli altri Paesi europei</p>	<p>consentiti dalla normativa europea, l'accesso a:</p> <p>a) fondi di garanzia e fondi di rotazione; b) contributi in conto interesse; c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature; d) crediti di imposta per tutti i progetti presentati dopo il 1° gennaio 2020; e) incentivi erogati a livello comunitario</p>
Art. 11, Comma 2	<p>La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all'articolo 14, comma 1, è effettuata secondo modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo ed un valore minimo di riconoscimento. Tali valori minimi e massimi sono definiti, anche tenendo conto delle eventualità di cui all'art. 11-bis, in modo da favorire il finanziamento di nuovi progetti e mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema.</p>	<p>Non sono chiare finalità e modalità applicative del valore minimo di riconoscimento</p>	
Art. 13, comma 6	<p>Il GSE effettua un monitoraggio dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei Certificati Bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello Ministero della transizione ecologica di misure volte a ridurre al minimo tale impatto</p>	<p>Non si rileva nel testo l'obbligo per i soggetti energivori di effettuare almeno un intervento indicato nella diagnosi energetica, introdotta invece una premialità così come riportato in allegato 2 pari al +2% fino a 40 TEP.</p> <p>Per contro l'art. 13 comma 6 è sancita la possibilità per il Ministero della transizione ecologica di introdurre ulteriori misure volte a ridurre gli oneri (= sconti addizionali).</p> <p>Fatta eccezione per l'esplicitazione della cumulabilità con il credito d'imposta (Art. 11) non si riscontrano misure che</p>	<p>Il GSE effettua un monitoraggio dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei Certificati Bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia.</p> <p>Al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello Ministero della transizione ecologica di misure volte a ridurre al minimo tale impatto, si introduce l'obbligatorietà, per i soggetti industriali, di adempiere gli interventi suggeriti nella diagnosi energetica.</p>

ARTICOLO (DM 11/01/17 e 10/05/2018)	TESTO	CONSIDERAZIONI	PROPOSTE
		aiutino sostanzialmente l'aumento dell'offerta.	
Art. 14-bis, comma 3	In attuazione del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato può essere ceduto un ammontare massimo di Certificati Bianchi pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all'articolo 14, comma 3, pari alla somma del 60% dell'obbligo di propria competenza per l'anno d'obbligo corrente e delle quote d'obbligo residue in scadenza nell'anno d'obbligo corrente, a condizione che già detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di Certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo. A tal fine, il GME comunica al GSE, su richiesta di quest'ultimo, l'ammontare di Certificati Bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato.	È previsto che i DSO possano accedere ai TEE virtuali a cui non corrispondono progetti sottostanti ma anzi contribuirebbero a creare ulteriore entropia nel sistema. La corretta definizione non è "virtuali" ma "fittizi" ! Inoltre nel testo si riporta " ... a questi <u>“possa essere ceduto un ammontare di CB pari alla somma del 60% dell'obbligo di propria competenza per l'anno corrente e delle quote residue in scadenza nell'anno d'obbligo corrente”</u> , a condizione che detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di CB pari almeno al 20% “ (ridotto dal 30 al 20% !) dello stesso obbligo minimo. Con questa modalità è prevedibile che i DSO raggiungano gli obblighi con i TEE virtuali, contribuendo a falsare ulteriormente il meccanismo e creando un mercato estremamente corto.	Abrogazione
Art. 15 Comma 3-bis Lettera c)	3-bis. Al fine di incrementare il tasso di presentazione di progetti di efficienza energetica, il GSE avvia un servizio di assistenza che supporti i soggetti proponenti nella fase di predisposizione dei progetti suddetti anche attraverso: (...) c) l'individuazione di <i>best practice</i> e di soluzioni standard per le problematiche più frequenti;	Si propone di far riferimento anche ai documenti BREFs (EU Best Available Techniques reference documents)	
TABELLA 1	Bruciatori auto recuperativi / bruciatori auto recuperativi in caso di non fattibilità della situazione ex ante	Non si capisce il motivo per cui un forno dovrebbe avere una vita utile di 10 anni se nuovo e di 7 anni se soggetto a revamping La stessa considerazione vale per i bruciatori rigenerativi, che hanno rispettivamente vita utile di 7 e 5	

ARTICOLO (DM 11/01/17 e 10/05/2018)	TESTO	CONSIDERAZIONI	PROPOSTE
TABELLA 1	Bruciatori auto recuperativi in forni ceramici:	L'applicazione nel settore della ceramica dei bruciatori auto recuperativi è solo una delle tante: in realtà sono ampiamente usati in molte altre applicazioni industriali oltre al settore ceramico	Si propone di ridefinire la voce: Bruciatori auto recuperativi “
TABELLA 1	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppi frigo e pompe di calore, centrali frigorifere, per la climatizzazione degli ambienti e/o surgelazione 	<p>Si fa presente che le pompe di calore a gas a motore endotermico (GEHP) sono ancora erroneamente assimilate a cogeneratori.</p> <p>In questo modo si rende impossibile per tale tecnologia accedere al meccanismo dei CB</p>	Per le GEHP rettificare i riferimenti alle specifiche normative EN 16905 ed eliminare ogni riferimento alla cogenerazione